



in quale prezzo pagato per l'acquisto del suddetto appartamento sia rispondente alla realtà, anche se non documentata, e che in conseguenza potrebbe concedersi al Crescenzi il mutuo nella richiesta misura di £ 275.000, aumentata delle spese occorse e occorrenti per l'operazione di acquisto e di mutuo debitamente documentate, ai sensi dell'art. 3 lettera a) del regolamento citato e con le modalità a tal fine approvate dal Consiglio in adunanza del 7 maggio 1947.

Non sembra d'altra parte che possa destare preoccupazioni per l'Istituto la circostanza che nel citato contratto di compravendita 1° febbraio 1947 il prezzo sia stato dichiarato in sole £ 100.000.-

Ai sensi dell'art. 1448 cod. civ. vi sarebbe infatti la possibilità di un'azione di rescissione per lesione, da parte del venditore, ma le conseguenze di una eventuale rescissione non lederebbero gli interessi dell'Istituto, tutelati attraverso l'iscrizione dell'ipoteca a proprio favore (art. 1452 cod. civ.).

Il Direttore Generale propone pertanto al Consiglio di voler autorizzare la concessione del mutuo suddetto, subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti, di cui sopra, e di voler quindi approvare il testo della seguente deliberazione formale sulla quale ha espresso parere